MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E PER IL RILANCIO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI

Art. 25

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Versione in vigore dal 18 maggio 2022, non più in vigore dal 21 maggio 2022 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
Estremi	Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17
Titolo	II — Politiche industriali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-dei-costi-dell-energia-elettrica-e-2022/art-25-incremento-del-fondo-per-l-adeguamento-dei-prezzi-e-disposizioni-in/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it